

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2440

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAFORGIA, MERENDA, PAVONE, URSO, TAMBRONI, BOVA, NANNINI, ANSELMI TINA, AZZARO, BARBI, BECCARIA, BERSANI, BIANCHI FORTUNATO, BIMA, BOLDRIN, BOSCO, BOTTARI, BRESSANI, BUZZI, CAIAZZA, CARRA, CASTELLUCCI, CERUTI, COCCO MARIA, COLOMBO VITTORINO, DAGNINO, DALL'ARMELLINA, DE PONTI, ERMINERO, FABBRI, BIANCHI GERARDO, GALLI, GIRARDIN, HELFER, LETTIERI, LONGONI, MARTINI MARIA ELETTA, MATTARELLA, MERLI, MEUCCI, MICHELI FILIPPO, NAPOLITANO FRANCESCO, PANDOLFI, PATRINI, RADI, RICCIO, SALVI, SAVIO EMANUELA, SGARLATA, SORGI, TANTALO, VECCHIARELLI, ZACCAGNINI**

*Presentata il 23 aprile 1970*

Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La relazione ISCO sulla situazione economica del 1° semestre del 1969 ha definito il complesso delle attività artigiane elemento portante della nostra economia. E ciò, non soltanto con riferimento: alla consistenza del settore, che comprende oltre un milione e centomila imprese; all'apporto fornito per l'occupazione delle forze di lavoro, valutato in oltre due milioni e mezzo di unità; al ruolo fondamentale svolto nel campo della formazione professionale, che si concreta in circa cinquecentomila apprendisti occupati; ma anche, e soprattutto, in relazione alla capacità dimostrata dalle aziende artigiane di adeguarsi alle esigenze della moderna attività produttiva. Il rapporto preliminare

al programma economico nazionale 1971-1975, meglio noto come progetto 80, ha sottolineato che, dal punto di vista della dinamica delle imprese, l'industria italiana è caratterizzata da uno sviluppo intenso delle grandi e piccole aziende e da una espansione più modesta delle medie imprese. In particolare, detto rapporto ha rilevato che « a ridosso delle grandi aziende si è verificata l'entrata di numerosissime piccole imprese che, sfruttando i vantaggi dei più bassi costi, hanno saputo cogliere con agilità le opportunità dell'allargamento dei mercati, assorbendo la quota più rilevante di occupazione ». Le imprese artigiane — qualificate, sotto il profilo dimensionale, piccole aziende — hanno svolto un ruolo

fondamentale nella realizzazione di tale dinamica; in ciò favorite dalla politica di agevolazione creditizia volta all'ammodernamento delle strutture aziendali. L'azione pubblica prevista nel programma economico nazionale 1966-70 ha dato nuovo e vigoroso impulso alla politica creditizia artigiana: da un lato, migliorando le condizioni di erogazione dei finanziamenti in relazione sia alla durata ed all'importo massimo delle operazioni, sia alle garanzie; dall'altro, integrando i fondi necessari per l'attuazione di detta politica, fondi che la conseguente notevole espansione del credito agevolato ha reso oggi del tutto inadeguati alle esigenze di sviluppo manifestate dalle imprese.

La struttura istituzionale della politica creditizia artigiana ha confermato la sua piena aderenza alle peculiari caratteristiche di siffatto tipo specializzato di credito. Detta struttura, come è noto, si avvale dell'intervento diretto del sistema bancario, integrato dall'attività della sezione autonoma dell'ENAPI, e si caratterizza in funzione della sua capillare distribuzione su tutto il territorio nazionale.

La concessione delle agevolazioni previste dalla politica creditizia artigiana è, invece, centralizzata nell'Artigiancassa, che persegue una triplice finalità:

1) agevola l'attività del sistema bancario indirizzata al finanziamento degli investimenti artigiani diretti all'impianto, all'ampliamento ed all'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzature, nonché alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti, integrando — attraverso il risconto — le disponibilità investite dagli istituti ed aziende di credito in detti finanziamenti;

2) riduce al 3 per cento il costo del finanziamento a favore delle imprese artigiane, corrispondendo — a valere sull'apposito fondo — un contributo nel pagamento degli interessi;

3) facilita la concessione del credito di impianto mediante la copertura fino al 70 per cento delle eventuali perdite finali riportate dagli Istituti bancari sulle operazioni ammesse alla garanzia sussidiaria dell'apposito fondo centrale.

La validità di questa organizzazione istituzionale ai fini dell'attuazione della politica di programmazione economica può essere rilevata considerando che, nel periodo 1966-1969, l'Artigiancassa ha ammesso a contributo interessi n. 71.547 operazioni per lire 333.735 milioni, pari al 40,92 per cento per numero

ed al 55,70 per cento per importo del totale dei finanziamenti agevolati dal 1952 (anno di istituzione dell'attuale struttura del credito artigiano) al 1969. Nello stesso periodo 1966-1969, le operazioni ammesse anche al risconto ascendono a n. 16.409 per lire 71.547 milioni, pari al 29,11 per cento per numero ed al 43,49 per cento per importo delle operazioni complessivamente ammesse dal 1952 al 1969 a tale beneficio. Inoltre, dal 1966 (anno di inizio dell'attività del fondo centrale di garanzia) al 1969, l'Artigiancassa ha ammesso alla garanzia sussidiaria n. 7.296 operazioni per lire 40.514 milioni.

Il contributo che il credito artigiano ha dato allo sviluppo dell'economia italiana nel solo quadriennio 1966-1969 può essere valutato considerando che gli investimenti realizzati con il concorso dei finanziamenti agevolati ascendono a circa 530 miliardi di lire (rispetto al totale di lire 1.000 miliardi circa realizzati nel periodo 1952-1969) e che i nuovi posti di lavoro creati ascendono a circa 130 mila (rispetto al totale di oltre 300 mila posti creati nel periodo 1952-1969).

Non v'è dubbio, dunque, che i risultati conseguiti dalla politica creditizia artigiana nell'ambito della programmazione economica nazionale sono stati fondamentali per lo sviluppo del settore. Tuttavia occorre rilevare che la prossima attuazione dell'ordinamento regionale, considerato nel suo aspetto di articolazione territoriale della programmazione economica, non mancherà di porre nuovi problemi alla organizzazione istituzionale del credito artigiano, in ordine: sia alla necessità di mantenere unitari gli indirizzi della politica creditizia artigiana, non separata né separabile dalla politica monetaria e creditizia generale; sia alla possibilità di realizzare gli obiettivi posti dalle singole programmazioni regionali, nelle quali la programmazione nazionale dovrà trovare la sua dimensione effettiva.

Per quanto riguarda il primo aspetto del problema, il Progetto 80 indica tra gli strumenti più importanti della politica industriale quello relativo al sistema delle incentivazioni ed in particolare, al sistema degli incentivi creditizi. La manovra delle risorse disponibili, aggiunge il citato Progetto 80, dovrà mantenere « un carattere unitario, evitando ogni frammentazione predeterminata per settori e zone geografiche; l'efficacia degli interventi è legata in fatti alla possibilità di plasmarli secondo le esigenze che via via si manifestano e che possono riguardare imprese appartenenti a settori e a zone diverse ». Que-

sta esigenza unitaria della politica di incentivazione creditizia è ancor più valida nei confronti del settore artigiano, laddove la molteplice varietà delle attività e la capillare diffusione delle imprese nel territorio rende molto arduo, se non impossibile, predeterminare settori e zone territoriali che assicurino l'efficacia agli interventi; e ciò in quanto si inciderebbe sulla necessaria elasticità degli interventi stessi, senza la quale una parte delle risorse resterebbe inutilizzata.

In ordine al secondo aspetto del problema, occorre considerare che la programmazione regionale potrà attuarsi soltanto se sarà dotata di strumenti di intervento che non intacchino la manovra unitaria delle risorse.

Queste due diverse esigenze — unitarietà della politica creditizia artigiana e sua aderenza alle necessità della programmazione regionale — potranno essere soddisfatte mediante opportuni aggiornamenti dell'attuale assetto istituzionale del credito artigiano, e precisamente: a) con il decentramento strutturale dell'Artigiancassa, la quale, pur restando il perno centrale del sistema, dovrà articolare la sua attività in funzione della programmazione regionale; b) con alcune modifiche nella composizione degli Organi della Cassa, in relazione alle aspettative democratiche delle categorie artigiane ed ai prevalenti interessi dello Stato.

Da un attento esame delle finalità perseguite dall'Artigiancassa si può ricavare che il decentramento strutturale di questo istituto non può riguardare: né il risconto delle operazioni, dato che le relative richieste variano in funzione delle caratteristiche strutturali e dimensionali degli istituti ed aziende di credito; né la garanzia sussidiaria, dato che il principio fondamentale della gestione relativa è basato sulla legge dei grandi numeri o, meglio, della ripartizione dei rischi.

Il decentramento strutturale dell'Artigiancassa, può invece, essere vantaggiosamente realizzato per quanto attiene alla concessione del « contributo interessi »; e ciò non soltanto perché detto beneficio, essendo relativo a tutte le operazioni di credito agevolato, può consentire all'attività della Cassa di contribuire concretamente all'attuazione della programmazione regionale, ma anche, e soprattutto, perché si porrà a disposizione dell'ordinamento regionale un istituto quale l'Artigiancassa che si è sempre dimostrato fondamentale per lo sviluppo economico e sociale delle categorie artigiane.

La proposta di legge che ci onoriamo di presentare all'approvazione degli onorevoli

colleghi è destinata, in sintesi, ad adeguare l'attuale organizzazione istituzionale del sistema di credito artigiano alle esigenze della programmazione nazionale, regionalmente articolata, ed ad assicurare nel contempo quella unitarietà della politica creditizia artigiana richiesta sia dalla politica economica generale, sia dalle stesse categorie artigiane al fine di mantenere il più efficiente impiego delle risorse disponibili.

Nell'articolo 1 si prevede la modifica dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, istitutivo del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi.

In particolare, le modifiche apportate all'articolo 37 sopra citato sono le seguenti:

nel secondo comma è stato previsto che le Regioni possono apportare al fondo costituito presso la Cassa conferimenti da destinarsi — sempre sotto la forma di contributo interessi — allo sviluppo ed all'ammodernamento delle imprese artigiane secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali; con questa modifica si ritiene di aver posto a disposizione dell'ordinamento regionale un ulteriore strumento di intervento in favore del settore artigiano in aggiunta a quello proprio dell'Artigiancassa;

al terzo comma è stato previsto che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sono determinati dal Ministro per il tesoro; e ciò in armonia con il disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, relativo allo snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati;

al quarto e quinto comma è stato previsto che le concessioni del contributo sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali, la cui composizione riflette gli interessi prevalenti delle categorie artigiane, dello Stato e delle Regioni, a carico delle quali sono poste le spese di funzionamento dei comitati stessi.

Nell'articolo 2 si prevede — con la modifica dell'articolo 43 della sopra richiamata legge n. 949 — la ristrutturazione del Consiglio generale della Cassa su basi di pariteticità tra rappresentanti delle categorie artigiane e rappresentanti delle categorie bancarie.

Nell'articolo 3, i poteri del Consiglio generale sono stati aggiornati in conformità alla ristrutturazione degli Organi della Cassa ed è stato previsto che lo stesso Consiglio, oltre a stabilire le norme regolamentari per la concessione del contributo interessi, determina annualmente *plafonds* di contributo per Regioni, sulla base delle disponibilità del fondo relativo e sentiti i comitati tecnici regionali.

Con l'articolo 4 è stata prevista la ristrutturazione della composizione del consiglio di amministrazione, da attuarsi con la partecipazione di due rappresentanti dello Stato e una rappresentanza generalizzata degli Istituti ed aziende di credito.

Nell'articolo 5, in conseguenza della prevista ristrutturazione degli organi della Cas-

sa, sono state precisate le modalità di nomina — in rappresentanza delle categorie artigiane — di due membri del comitato del fondo centrale di garanzia.

L'articolo 6, infine, precisa le norme di attuazione delle modificazioni che si propone di apportare con la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« È istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

- a) dai conferimenti dello Stato;
- b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali;
- c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo articolo 39;
- d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le concessioni del contributo, nel limite dei *plafonds* stabiliti ai sensi del successivo articolo 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti:

da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;

da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;

da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.

Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni ».

#### ART. 2.

L'articolo 43 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e dell'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:

a) uno, che assume le funzioni di presidente, dai Ministri del tesoro e dell'industria, il commercio e l'artigianato;

b) due dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) sei dal Ministro del tesoro, dei quali: uno indicato dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale; uno indicato dall'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito; uno indicato dall'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane; uno indicato dall'Associazione nazionale delle banche popolari; uno indicato dall'Ente nazionale per le casse rurali ed artigiane; uno indicato dagli Istituti partecipanti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;

d) uno dal comitato centrale dell'artigianato di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

e) cinque dal Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza delle categorie artigiane.

I membri del consiglio generale non possono far parte dei consigli di amministrazione e delle direzioni degli istituti e delle aziende di credito di cui all'articolo 35.

I membri del consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio ».

#### ART. 3.

L'articolo 44 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio generale:

a) fissa, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le

direttive da osservare per le operazioni che la Cassa è autorizzata a compiere ai sensi del precedente articolo 34;

b) designa i sei membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 45, lettera d);

c) designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'articolo 48;

d) nomina due membri del comitato previsto all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, scegliendoli tra i componenti del Consiglio generale stesso designati dal Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato in rappresentanza delle categorie artigiane di cui alla lettera e) del precedente articolo 43;

e) nomina i rappresentanti della Cassa in seno ai comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37;

f) approva annualmente il bilancio della Cassa e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e del comitato di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068;

g) stabilisce annualmente la percentuale delle operazioni effettuate da ciascun istituto od azienda di credito di cui all'articolo 35, che la Cassa potrà assumere al risconto;

h) stabilisce, in conformità ai limiti ed alle modalità determinati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi del precedente articolo 37, le norme regolamentari per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi;

i) determina annualmente, in base alle disponibilità del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e sentiti i comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37, *plafonds* di contributi per regioni ».

#### ART. 4.

L'articolo 45 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione si compone di nove membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e dell'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:

a) uno, che assume le funzioni di presidente, dai Ministri del tesoro e dell'industria, il commercio e l'artigianato;

b) uno, dal Ministro del tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) uno dal Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza

del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) sei dal consiglio generale della Cassa, anche al di fuori dei propri componenti, di cui quattro in rappresentanza delle categorie artigiane e due in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio. Ad essi si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del consiglio generale dall'articolo 43 ».

#### ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, è sostituito dal seguente:

« Il fondo centrale di garanzia è amministrato da un comitato composto: dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, i quali assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di vice presidente del comitato; dal direttore generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da due membri del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, nominati in rappresentanza delle categorie artigiane ai sensi dell'articolo 44, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ».

#### ART. 6.

Il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine si procede alla nomina del nuovo consiglio generale ai sensi del precedente articolo 2.

Il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine si procede alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione ai sensi del precedente articolo 4.

Fino alla costituzione dei singoli comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 1, le concessioni del contributo nel pagamento degli interessi sono deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.